



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE LAVORO

nella persona del Giudice dott.ssa Matilde Campo, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34/2020 conv. nella L. n. 77/2020, e constatata, alla fissata udienza dell'11/3/2021, la regolare comunicazione alle parti del decreto che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale vertente

TRA

[REDACTED] (Avv. Vincenzo La Cava)

ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO (dott. Marco Anello)

resistente

AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:

Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

◇ condanna le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di sua competenza, a trasferire il ricorrente, in esito alle operazioni di mobilità dell'a.s.

2016/2017 ed a decorrere dal 1°/9/2016, presso una delle sedi dell'Ambito Territoriale 009 0, in via gradata, degli Ambiti Territoriali 006, 0026, 0013, 0011;

◇ rigetta ogni altra domanda;

◇ condanna le Amministrazioni convenute


E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:

Con ricorso depositato il 16/11/2018 la parte ricorrente deduceva di essere stata immessa in ruolo nell'anno scolastico 2008/2009 come insegnante di scuola primaria e di aver presentato domanda di mobilità, come previsto dalla L. 107/2015, dall'O.M. 241/2016 del 08.04.2016 nonché dal CCNL del 08.04.2016, indicando, oltre ai titoli validi per l'attribuzione del punteggio previsto dal CCNI (73 più 6 punti per il ricongiungimento), il proprio ordine di preferenze per 26 Ambiti territoriali siciliani, così partecipando alla Fase B1 delle operazioni di mobilità; si doleva del fatto che la suddetta domanda di trasferimento non era stata accolta nonostante le sedi prescelte fossero state accordate a favore di colleghi aventi punteggio inferiore al suo e per di più inseriti nelle posteriori fasi B2, B3 C e D; conveniva, sulla scorta di tali premesse, le amministrazioni indicate in epigrafe per sentir dichiarare il suo diritto a ottenere il trasferimento in uno degli Ambiti richiesti.

L'Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

◇

Il ricorso è fondato sulla scorta e nei limiti delle considerazioni che seguono.

Deve conclusivamente accogliersi il ricorso, 


◇

Così deciso in Palermo, all'udienza dell'11/3/2021.

IL GIUDICE

MATILDE CAMPO

firmato digitalmente a margine